



38100 TRENTO / TRIENT 14 ottobre 2009

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201308 - Fax 0461/201310-201312
E-mail: ripaist@regione.taa.it

REGISTRO UFFICIALE
12912 – 14/10/2009 – USCITA

EL	VI-1,2	LZM	mf
----	--------	-----	----

OGGETTO / BETRIFFT Modifica dei criteri per la
concessione di contributi
alle unioni di comuni.

CIRCOLARE N. 2/EL/2009

Alle Unioni di comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
L O R O S E D I

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
L O R O S E D I

38122 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Via Crispi, 8
BOLZANO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 21
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
BOLZANO

Ai Comprensori e alle Comunità
della Provincia autonoma di Trento
L O R O S E D I

Alle Comunità comprensoriali
della Provincia autonoma di Bolzano
L O R O S E D I

Sul bollettino ufficiale della Regione n. 40 dd. 29 settembre 2009 sono stati pubblicati i seguenti documenti (reperibili sul sito <http://www.regione.taa.it/bu/2009/BO400901.pdf#page=27>):

1. la deliberazione della Giunta regionale n. 190 dd. 2 settembre 2009, con la quale sono stati parzialmente modificati i criteri per la concessione dei contributi alle unioni di comuni;
2. il nuovo testo coordinato dei criteri per la concessione dei contributi alle unioni, con cui le nuove disposizioni introdotte dalla citata deliberazione n. 190/2009 sono state raccolte e coordinate con i parametri e le modalità di finanziamento delle unioni già adottati dalla Giunta regionale con le proprie precedenti deliberazioni n. 1106 dd. 1 ottobre 1999, n. 773 dd. 29 maggio 2001 e n. 727 dd. 30 luglio 2002.

Il nuovo testo coordinato sostituisce quello precedente, che era stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione n. 33 dd. 14 agosto 2001 e trasmesso con circolare n. 1 dd. 2 agosto 2001.

La nuova disciplina prevista dalla deliberazione n. 190/2009 si limita a introdurre qualche correttivo al sistema dei contributi alle unioni.

La prima modifica (art. 6, comma 2, del nuovo testo coordinato) non ha carattere innovativo, ma ha la funzione di chiarire espressamente le tipologie di entrate correnti che devono essere dedotte dalle spese correnti per il calcolo del contributo regionale annuale al fine di evitare che la stessa spesa sia finanziata sia dalla Provincia autonoma sia dalla Regione. In particolare con tale modifica si precisa che dalle spese correnti dell'unione devono essere dedotti i contributi e trasferimenti correnti della Provincia autonoma, con eccezione dei contributi in conto annualità. Il contributo in annualità non viene considerato tra le entrate da dedurre dalle spese trattandosi di risorsa che può essere utilizzata dall'unione per finanziare sia spese correnti che in conto capitale.

Con la seconda modifica (art. 6 comma 5-*bis*) si è inteso porre un limite all'entità del contributo annuale, in considerazione sia della limitatezza delle risorse regionali disponibili sia della necessità di incentivare le unioni fra comuni di ridotte dimensioni. La mancanza di un limite massimo avrebbe infatti potuto determinare nel caso di unioni fra comuni di medie o grossi dimensioni (con un'elevata spesa corrente) la significativa riduzione di contributi per le unioni composte da comuni minori (quindi con una spesa corrente più bassa). Si è pertanto modificato l'art. 6 del testo coordinato introducendo il nuovo comma 5-*bis*, in base al quale il contributo regionale annuale sulle spese correnti non può comunque superare l'importo di euro 500.000,00 nel caso di unioni formate da due comuni, di euro 625.000,00 nel caso di unioni formate da tre comuni, di euro 750.000,00 nel caso di unioni formate da quattro comuni, di euro 875.000,00 nel caso di unioni formate da cinque comuni e di euro 1.000.000,00 nel caso di unioni formate da sei o più comuni. Come precisato nel punto 3 del dispositivo della deliberazione n. 190/2009, la disciplina recata dal nuovo comma 5-*bis* dell'art. 6 del testo coordinato si applica alle domande di contributo che verranno presentate a partire dall'anno 2010.

Di seguito si allega il testo coordinato con evidenziate in grassetto le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 190/2009. Nella colonna di destra sono rimasti i chiarimenti relativi agli effetti delle modifiche introdotte con la deliberazione n. 773/2001.

Con i migliori saluti.

LA REGGENTE LA RIPARTIZIONE II
f.to dott.ssa Loretta Zanon

Allegati: c.s.



CIRCOLARE N. 2/EL/2009

TESTO COORDINATO DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE UNIONI DI COMUNI

(deliberazioni della Giunta regionale
n. 1106 dd. 1.10.1999, n. 773 dd. 29.5.2001,
n. 727 dd. 30.7.2002 e n. 190 dd. 2.9.2009)

Articolo 1

Durata

1. Gli interventi finanziari regionali finalizzati alla parziale copertura degli oneri di gestione delle unioni di comuni sono concessi per un periodo non superiore a dieci anni, fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

Articolo 2

Caratteristiche delle unioni

1. Gli incentivi regionali sono concessi a favore delle unioni di comuni che esercitano in forma associata almeno 5 fra i seguenti servizi e funzioni:

- a) segreteria comunale
- b) gestione economica e giuridica del personale
- c) gestione economica e finanziaria
- d) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- e) gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- f) ufficio tecnico
- g) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- h) polizia locale
- i) istruzione pubblica
- j) attività culturali e/o gestione dei beni culturali

ILLUSTRAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONE N. 773/2001

La modifica chiarisce che la durata del contributo è pari alla durata dell'unione, all'interno del termine massimo di dieci anni.

Per ragioni di omogeneità vengono specificati i servizi che possono essere conferiti alle unioni. L'individuazione dei servizi è ripresa dall'elenco di funzioni e servizi descritto dal DPRG 24.1.2000 n. 1/L per la formazione dei bilanci dei comuni.

Viene inoltre introdotto un criterio di selezione che ammette a contribuzione solo i comuni disposti a gestire in forma associata un numero minimo di funzioni (almeno 5).

- k) attività sportive e/o gestione delle strutture sportive
- l) attività nel settore turistico
- m) viabilità e circolazione stradale e servizi connessi
- n) illuminazione pubblica
- o) urbanistica e gestione del territorio
- p) servizio idrico integrato
- q) servizio smaltimento rifiuti
- r) parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde
- s) asili nido e servizi per l'infanzia e per i minori
- t) servizi socio-assistenziali
- u) servizio necroscopico e cimiteriale
- v) servizi relativi al commercio

Articolo 3 *Progetto*

1. Per conseguire il finanziamento regionale i comuni interessati alla realizzazione dell'unione presentano un progetto contenente i seguenti elementi:

- a) indicazione del comune capofila responsabile dell'affidamento o dell'elaborazione del progetto di riorganizzazione;
- b) individuazione delle funzioni e dei servizi pubblici locali che, sulla scorta di un'analisi economica di gestione, possono essere esercitati dal comune unificato con descrizione degli effetti e dei vantaggi con particolare attenzione al raggiungimento di dimensioni ottimali dei servizi prescelti;
- c) valutazione sulla modalità di gestione dei singoli servizi;
- d) individuazione delle norme regolamentari da adeguare al fine di garantire la convergenza dei regolamenti comunali dei comuni aderenti al progetto di unione;
- e) definizione dello schema organizzativo con particolare riguardo alla destinazione ed utilizzazione del personale comunale dipendente;
- f) predisposizione degli atti fondamentali del nuovo ente (atto costitutivo e statuto);
- g) scheda dei costi presunti di attivazione iniziali relativi alla informatizzazione, all'acquisto di attrezzature, automezzi, mezzi operativi, mobili e agli altri interventi straordinari ritenuti necessari per l'attivazione dell'unione;
- h) eventuali oneri relativi a studi, progetti ed iniziative preliminari.

Modifica formale (in questa fase della procedura il comune capofila è già stato individuato).

Viene chiarita la nozione di costo iniziale attraverso l'elencazione delle tipologie di spesa.

Articolo 4

Termini

1. I progetti di unione sono presentati all'Ufficio per i rapporti con gli enti locali territoriali della Regione entro il 30 settembre. L'ufficio esamina i progetti avvalendosi del nucleo di valutazione previsto dall'articolo 5.

2. La Giunta regionale provvede alla concessione del finanziamento dei progetti ammessi a decorrere dall'esercizio successivo, nel caso di unione già operativa, o da quello in cui l'unione è attivata. L'ammissione dei progetti conserva efficacia fino al termine del secondo anno successivo a quello di presentazione del progetto stesso.

Articolo 5

Valutazione dei progetti

1. Al fine di valutare l'ammissibilità a finanziamento di ogni singolo progetto l'Ufficio regionale preposto si avvale di un nucleo di valutazione composto da non più di cinque funzionari esperti della Regione, delle Province e degli organismi rappresentativi dei comuni, nominati dalla Giunta regionale sulla base delle designazioni fatte dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai Consorzi dei comuni trentini e della provincia di Bolzano.

2. Il nucleo di valutazione esprime un parere sulla qualità del progetto entro i novanta giorni successivi alla presentazione. Esso può chiedere chiarimenti ed eventuali integrazioni e modifiche del progetto.

Articolo 6

Determinazione del finanziamento annuale

1. I contributi regionali alle unioni sono concessi per un periodo massimo di dieci anni.

2. Il contributo annuale è pari ad una quota compresa tra il 15 e il 30 per cento della spesa prevista nel titolo I (spese correnti) del bilancio di previsione dell'unione, al netto degli oneri derivanti da interessi passivi e ammortamenti di esercizio. Dalla spesa prevista dal titolo I sono inoltre dedotte le entrate che l'unione prevede di accertare per tasse, **trasferimenti della provin-**

L'anticipazione del termine di deposito dei progetti è finalizzata a consentire il completamento dell'istruttoria prima dell'inizio dell'esercizio finanziario dal quale decorre la concessione dei contributi.

Si chiarisce che i contributi sono concessi a decorrere dall'esercizio successivo a quello di presentazione del progetto anche nell'ipotesi in cui l'unione sia stata costituita in una data anteriore.

Per il caso in cui l'unione non sia ancora costituita al momento della presentazione del progetto si prevede che l'ammissione del progetto avvenga in forma condizionata e conservi validità per un periodo massimo di due anni, al termine dei quali se l'unione non è ancora stata costituita il progetto deve essere ripresentato.

In precedenza il nucleo di valutazione determinava l'esatto ammontare del contributo fissando i relativi criteri di quantificazione. Con la modifica i criteri sono stati precisati in via generale e al nucleo compete soltanto la valutazione del progetto.

I parametri introdotti con la modifica rendono il contributo direttamente proporzionale al numero dei comuni coinvolti e alla quantità e qualità delle funzioni trasferite all'unione.

cia autonoma per il finanziamento di spese correnti (a eccezione dei contributi in conto annualità), proventi dai servizi pubblici, contributi e trasferimenti per servizi erogati dall'unione a favore di enti che non partecipano all'unione.

3. La misura del contributo è individuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) il contributo minimo pari al 15 per cento è assegnato nell'ipotesi base di unione formata da due comuni per la gestione associata di almeno 5 dei servizi indicati all'articolo 2.
- b) gli ulteriori 15 punti percentuali sono suddivisi in tre categorie:
 - numero di comuni coinvolti: maggiorazione del contributo in misura pari all'1,5 per cento per ogni comune ulteriore rispetto ai due comuni previsti dall'ipotesi base (massimo attribuibile 6 punti percentuali);
 - quantità di funzioni e servizi attivati dall'unione: maggiorazione del contributo in misura pari all'1 per cento per ogni funzione o servizio, di cui all'articolo 2, attivato dall'unione, purché ulteriore rispetto a quelli che concorrono a determinare l'ipotesi di base (massimo attribuibile 5 punti percentuali);
 - qualità delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata: maggiorazione del contributo nell'ipotesi di gestione associata dei servizi indicati alle lettere a), c), f) e g) dell'articolo 2 in misura pari all'1 per cento per ciascuno di essi (massimo attribuibile 4 punti percentuali).

4. In caso di insufficienza del fondo regionale destinato al finanziamento delle unioni di comuni il contributo annuale spettante alle singole unioni è proporzionalmente ridotto.

5. La percentuale di contributo è incrementata, anche oltre il limite del 30 per cento, di 3 punti quando la circoscrizione dell'unione coincide con l'ambito territoriale ottimale individuato dalla legge provinciale ai sensi dell'articolo 42 comma 8 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni.

Viene prevista la maggiorazione del contributo in misura pari a 1,5 punti percentuali per ogni comune ulteriore rispetto ai due comuni previsti dall'ipotesi base.

Il secondo parametro considera la quantità di funzioni e servizi trasferiti all'unione. Per ogni funzione o servizio attivato dall'unione, purché ulteriore rispetto a quelli che determinano l'ipotesi base, è prevista una maggiorazione del contributo pari all'1 per cento.

Il terzo criterio riconosce particolare rilevanza alla qualità del servizio o della funzione da gestire in forma associata. La maggiorazione della percentuale di contributo è attribuita alle unioni che gestiscono in modo congiunto i servizi demografici, tecnici, di segreteria comunale e di ragioneria. Questi servizi rappresentano i più importanti settori organizzativi dei comuni. La gestione associata degli stessi costituisce un importante indicatore della volontà effettiva sia di superare la frammentazione dei comuni che di avviare un processo di progressiva identificazione dei cittadini nella nuova e più ampia comunità.

La disposizione prevede il meccanismo di rideterminazione dei contributi nell'ipotesi di insufficiente disponibilità dei fondi regionali.

Viene riconosciuta solo alla legge provinciale l'idoneità a individuare gli ambiti territoriali ottimali per la costituzione di unioni. Si elimina quindi la possibilità di valutazioni difformi tra il nucleo di valutazione e la legge provinciale nell'individuazione degli ambiti stessi.

5-bis. Il contributo annuale sulle spese correnti non può comunque superare l'importo di euro 500.000,00 nel caso di unioni formate da due comuni, di euro 625.000,00 nel caso di unioni formate da tre comuni, di euro 750.000,00 nel caso di unioni formate da quattro comuni, di euro 875.000,00 nel caso di unioni formate da cinque comuni e di euro 1.000.000,00 nel caso di unioni formate da sei o più comuni. La riduzione proporzionale prevista dal comma 4 in caso di insufficienza del fondo regionale e la riduzione del finanziamento a decorrere dal sesto anno disciplinata dall'articolo 7 si applicano sugli importi massimi previsti dal presente comma.

6. Possono essere concessi contributi straordinari per il finanziamento dei costi di predisposizione del progetto nella misura massima del 70 per cento della spesa sostenuta. In ogni caso il finanziamento non può superare l'importo di lire 40 milioni per progetto.

7. I progetti predisposti, su richiesta delle amministrazioni comunali interessate, dai Consorzi dei comuni trentini e della provincia di Bolzano sono, nei limiti indicati dal comma 6, finanziati dalla Regione con erogazione diretta a favore dei predetti consorzi. La spesa non coperta dal contributo regionale rimane a carico delle amministrazioni comunali.

Articolo 7

Riduzione del finanziamento

1. A decorrere dal sesto anno l'ammontare del contributo annuale concesso, determinato secondo i criteri previsti dall'articolo 6, è ridotto progressivamente nella misura seguente:

6° anno	-	5 %
7° anno	-	10 %
8° anno	-	15 %
9° anno	-	20 %
10° anno	-	25 %

È prevista la facoltà di concedere contributi straordinari per il finanziamento dei costi sostenuti per la predisposizione del progetto di unione. Sono previsti peraltro dei limiti concorrenti di finanziamento: il contributo regionale non può essere superiore al 70 per cento della spesa sostenuta e comunque non può essere di importo superiore a lire 40 milioni.

I progetti possono essere predisposti anche dai consorzi dei comuni. In questo caso il contributo, entro i limiti di spesa prima indicati, è direttamente concesso al consorzio.

La nuova formulazione chiarisce il sistema di riduzione progressiva del finanziamento regionale. Rispetto alla disposizione precedente, l'attuale prevede una sensibile riduzione del contributo regionale, tale da indurre effettivamente l'unione a ricercare economie di scala nella gestione dei servizi.

Articolo 8

Rideterminazione del finanziamento

1. Il finanziamento annuale è rideterminato sulla base dei dati risultanti dal conto del bilancio. È esclusa la rideterminazione in aumento del contributo.

2. Il finanziamento annuale è rideterminato qualora si accerti, sulla base del rendiconto delle attività o a seguito dei controlli effettuati, che il numero dei comuni aderenti all'unione o la quantità o qualità dei servizi gestiti non corrispondono a quelli indicati nel programma di attività sulla base del quale la percentuale di contributo è stata determinata.

Articolo 9

Investimenti

1. Le risorse annualmente non utilizzate per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 sono destinate al finanziamento dei costi iniziali di attivazione dell'unione. Il contributo straordinario consiste in una somma forfetaria pari a euro 67.139,40 per ogni comune coinvolto. Il contributo è concesso anche nell'ipotesi in cui all'unione già esistente si associno altri comuni. In caso di insufficienza del fondo regionale il contributo straordinario alle unioni è proporzionalmente ridotto.

La rideterminazione del finanziamento è effettuata annualmente sulla base dei dati risultanti dal conto del bilancio. È stata eliminata la rideterminazione in aumento del contributo (che nel sistema precedente si poteva verificare nell'ipotesi in cui a seguito di variazioni del bilancio gli impegni di spesa nella parte corrente superassero le previsioni iniziali del bilancio annuale). La modifica evita quindi che si formino debiti fuori bilancio a carico del bilancio regionale.

Con questa disposizione il sistema dei controlli viene collegato alla rideterminazione dei contributi regionali.

Si prevede che le risorse annualmente non utilizzate per la concessione di contributi sulla spesa corrente dell'unione siano destinate al finanziamento delle spese (di investimento) necessarie all'attivazione dell'unione. Il contributo ha carattere forfetario e consiste in una somma pari a euro 67.139,40 per ogni comune coinvolto nella forma associativa. Il contributo è corrisposto anche nell'ipotesi in cui all'unione già esistente si aggregino nuovi comuni. Il sistema incentiva l'aggregazione dei comuni alle unioni già formate, in quanto i benefici sulle spese di attivazione sono determinati esclusivamente dal numero di comuni coinvolti.

Articolo 10

Modalità di erogazione dei contributi

1. Il 70 per cento del contributo annuale è erogato dopo la presentazione entro il 30 aprile di ogni anno del bilancio di previsione dell'unione e del programma annuale di attività che dovrà indicare:

- il numero di comuni che aderiscono all'unione;
- i servizi e le funzioni comunali gestiti o che si prevede di gestire in forma associata dall'unione nel corso dell'esercizio finanziario cui il contributo si riferisce.

2. Il saldo del contributo è liquidato nell'esercizio successivo dopo la presentazione entro il 30 agosto del conto consuntivo e del rendiconto dell'attività svolta che dovrà indicare:

- il numero di comuni che aderiscono all'unione;
- i servizi e le funzioni comunali effettivamente gestiti in forma associata dall'unione nell'esercizio finanziario considerato.

3. Qualora le domande siano presentate dopo la scadenza dei termini il contributo verrà determinato con riferimento ai fondi residui dopo la liquidazione delle domande presentate tempestivamente.

Articolo 11

Verifiche

1. L'unione deve annualmente presentare per il periodo in cui beneficia dei contributi regionali dei documenti contabili di previsione ed il consuntivo.

2. Gli uffici preposti ed eventualmente il nucleo di valutazione sono autorizzati ad effettuare controlli per accertare il grado di attuazione del progetto e l'effettivo esercizio da parte dell'unione delle funzioni e dei servizi trasferiti dai comuni. Si considerano trasferiti anche i servizi gestiti attraverso ulteriori forme collaborative intercomunali, a condizione che i comuni dell'unione siano unitariamente rappresentati dall'unione

La modifica chiarisce le modalità di erogazione dei contributi, prevedendo espressamente il contenuto del programma di attività. Tale documento è ora collegato al sistema di determinazione del contributo regionale previsto dall'articolo 6. Il programma di attività deve infatti indicare il numero dei comuni coinvolti nella forma associativa e le funzioni e i servizi che l'unione prevede di gestire. È sulla base del programma di attività che viene successivamente svolta l'istruttoria e determinata la percentuale del contributo regionale.

La liquidazione del saldo del contributo segue un sistema analogo a quello previsto per la concessione del contributo iniziale. Il saldo del contributo è determinato sulla base del conto consuntivo dell'unione e del rendiconto delle attività il cui contenuto rispecchia quello del programma di attività.

La modifica chiarisce che l'unione subentra nella posizione dei singoli comuni all'interno dei consorzi, delle convenzioni e delle altre forme collaborative esistenti tra i comuni dell'unione e altri enti. La partecipazione dell'unione a queste forme collaborative al posto dei comuni realizza un'ipotesi di gestione associata ai sensi dell'articolo 2.

La creazione di uffici comuni favorisce la razionalizzazio-

stessa. Per i servizi previsti dalle lettere da a) ad h) dell'articolo 2 l'esercizio associato si intende realizzato con l'istituzione di uffici comuni.

Articolo 12

Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2001 il termine per la presentazione dei progetti di unione è fissato al centovesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera di modifica dei criteri di concessione del contributo sul bollettino ufficiale della Regione.

2. La maggiorazione del contributo concessa sulla base della previgente disciplina è mantenuta a favore delle unioni alle quali era stata riconosciuta.

ne organizzativa e tende ad evitare la duplicazione di strutture, che vanificherebbe gli obiettivi di efficienza perseguiti dall'unione.

Questa disposizione transitoria è resa necessaria dall'eliminazione dell'ultimo comma del punto 5, della delibera della Giunta regionale n. 1106/1999 che prevedeva una maggiorazione del contributo per particolari circostanze. Il carattere maggiormente dettagliato della disciplina introdotta con la delibera della Giunta regionale n. 773/2001 rendeva inopportuna la previsione di ipotesi atipiche di chiusura. Occorre peraltro salvaguardare la posizione delle unioni che hanno ottenuto la maggiorazione sulla base della previgente disciplina.